



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;  
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E  
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE**

LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE; ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE nelle sedute del 24 e 25 luglio 2023 ha esaminato ed approvato in sede referente il progetto di legge "DISPOSIZIONI SUL NOLEGGIO DI VEICOLI" accogliendo gli emendamenti riportati nel seguente testo evidenziati in grassetto o interlineati:

**DISPOSIZIONI SUL NOLEGGIO DI VEICOLI**

**Art. 1**

*(Contratto di noleggio)*

1. Ai fini dell'applicazione delle norme della presente legge si considera noleggio il contratto ~~con~~ **attraverso** il quale una delle parti, detta noleggiante, si obbliga **dietro pagamento di un corrispettivo** a mettere a disposizione dell'altra parte, detta noleggiatore, un veicolo per il trasporto di persone o cose senza conducente, affinché il noleggiatore lo conduca direttamente o lo faccia condurre da persone di propria fiducia che devono essere opportunamente identificate nel contratto di noleggio del veicolo stesso.
2. Sono contratti di noleggio a breve termine quelli di durata inferiore o uguale a ~~30~~ **trenta** giorni.
3. Sono contratti di noleggio a lungo termine quelli di durata superiore a ~~30~~ **trenta** giorni.
4. I contratti di noleggio devono avere forma ~~scritta~~ **digitale**.
5. I contratti di noleggio non possono essere oggetto di cessione totale o parziale.
6. ~~Le attività~~ **L'operatore economico** che esercitano ~~l'attività~~ **di noleggio di veicoli senza conducente possono** **può** concedere in subnoleggio il veicolo **a sua volta noleggiato esclusivamente da operatore economico sammarinese esercitante l'attività di autonoleggio**.
7. Il contratto di noleggio non può in ogni caso assumere le caratteristiche del contratto di locazione finanziaria.

**Art. 2**

*(Durata dei contratti di noleggio di veicoli)*

1. **I contratti di noleggio non possono in ogni caso avere durata superiore a sessanta mesi.**

~~Art. 2~~ **Art. 3**

*(Contratti di noleggio a lungo e a breve termine di operatori economici esteri a favore di operatori economici residenti)*

1. I canoni dei contratti di noleggio a lungo termine di operatori economici esteri a favore di operatori economici residenti sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta pari al ~~10%~~ **percento**.



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;  
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E  
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE**

2. I canoni dei contratti di noleggio a breve termine di operatori economici esteri a favore di operatori economici residenti, quando i mezzi di trasporto sono utilizzati all'interno del territorio dello Stato, sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta pari al 10 % **per cento**.

~~Art. 3~~ **Art. 4**

*(Contratti di noleggio a lungo e a breve termine di operatori economici esteri a favore di persone fisiche residenti nella Repubblica di San Marino)*

1. Qualora il servizio di noleggio a breve o lungo termine a favore di persona fisica residente sia assoggettato ad obblighi fiscali, **previsti dal Decreto Delegato 22 marzo 2011 n.50 e successive modifiche**, l'operatore economico estero è tenuto all'assolvimento degli stessi attraverso le forme previste dall'articolo 19 della Legge 25 ottobre 2022 n. 148.

~~Art. 4~~ **Art. 5**

*(Veicoli oggetto di noleggio)*

1. Possono essere oggetto di noleggio i seguenti tipi di veicoli a motore:
  - a) motocicli, tricicli, quadricicli, autovetture, autoveicoli ad uso promiscuo e autocarri;
  - b) autocaravan.
2. Il noleggio di veicoli destinati a competizioni sportive e non immatricolati non rientra nell'ambito della presente normativa.

~~Art. 5~~ **Art. 6**

*(Adempimenti amministrativi)*

1. Il noleggiante deve stipulare il contratto di noleggio ~~in maniera digitalizzata~~ **in forma digitale** attraverso il portale messo a disposizione dall'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti ~~URAT. Nelle more dell'implementazione del portale il noleggiante deve pubblicare i dati del contratto entro il giorno successivo alla stipula nel sito internet predisposto dall'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti URAT.~~ L'elenco delle informazioni richieste da inserire nel ~~site internet~~ **portale** sono indicate da circolare e/o regolamento emanato **dall'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti dall'URAT**. Ogni operatore esercitante l'attività di autonoleggio deve richiedere l'operatività in tale ~~site~~ **portale** all'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti ~~URAT. Il site internet e successivamente~~ **II** portale è a disposizione delle Autorità e/o uffici competenti ~~preposti~~ al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di legge da parte degli operatori.
2. I contratti di noleggio devono essere conservati ~~dal noleggiante, in originale o copia autentica~~ per almeno cinque anni dalla loro ~~stipula~~ **scadenza**.
3. I contratti di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo devono essere stipulati dal noleggiante ~~e dal proprietario~~ del veicolo e devono recare l'espressa indicazione che il veicolo è adibito ad uso noleggio senza conducente; la polizza deve essere conservata in originale o in copia conforme presso il noleggiante.



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;  
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E  
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE**

4. I Corpi di Polizia e l'Ufficio Registro Automezzi e **Trasporti** comunicano altresì all'~~Ufficio Attività di Controllo~~ **alla Sezione Analisi e Controllo dell'Ufficio Attività Economiche** ogni violazione delle norme di cui alla presente legge di cui vengono a conoscenza.
5. L'Ufficio Registro Automezzi e **Trasporti** provvede ad apporre sulla carta di circolazione apposita annotazione di veicolo destinato al noleggio.
6. I contratti di noleggio non sono soggetti alla formalità della registrazione di cui alla Legge 29 ottobre 1981 n. 85 e **successive modifiche**.

**Art. 6 Art. 7**

*(Disposizioni per il rilascio di licenze di noleggio)*

1. Il rilascio della licenza per l'esercizio dell'attività di noleggio veicoli senza conducente è subordinato, inoltre, alle seguenti disposizioni:
- a) la sede **dell'attività** deve avere quali requisiti, locali ad uso ufficio idonei allo svolgimento di attività amministrativa e comunque dotati di idonea conformità edilizia;
- b) i veicoli adibiti a noleggio senza conducente, nel momento in cui non sono oggetto di contratto di noleggio, devono stazionare in una idonea rimessa all'interno del territorio della Repubblica di San Marino **fatte salve ragioni di manutenzione o altre necessità documentate**; ~~Il noleggiante deve indicare nel portale messo a disposizione dall'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti – URAT i veicoli non oggetto di contratto di noleggio che non sono presenti in territorio. Nelle more dell'implementazione del portale il noleggiante deve munirsi di un registro, preventivamente vidimato dall'Ufficio del Registro e delle Ipoteche, sul quale, devono essere annotati i veicoli non oggetto di contratto di noleggio che non sono presenti in territorio.~~
- c) **i veicoli adibiti a noleggio senza conducente, nel momento in cui non sono oggetto di contratto di noleggio e non sono presenti in territorio per ragioni di manutenzione o altre necessità documentate, devono essere segnalati nel portale messo a disposizione dall'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti.**

**Art. 7 Art. 8**

*(Sanzioni)*

1. Salvo che il fatto costituisca illecito più grave, l'inosservanza degli obblighi previsti in capo al noleggiante dalla presente legge è punita, per ogni singola violazione, con una sanzione pecuniaria amministrativa, applicata ~~dall'Ufficio Attività di Controllo~~ **dalla Sezione Analisi e Controllo dell'Ufficio Attività Economiche**, da ~~€.~~ **euro** 1.000,00 ad ~~€.~~ **euro** 5.000,00, in ragione della gravità dell'infrazione.
2. In caso di recidiva si aggiunge, in ragione della gravità dell'infrazione, la sanzione accessoria della sospensione della licenza per un periodo da ~~15~~ **quindici** giorni a ~~6~~ **sei** mesi, disposta ~~dall'Ufficio Attività di Controllo~~ **dalla Sezione Analisi e Controllo dell'Ufficio Attività Economiche**; è recidivo chi nei cinque anni



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;  
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E  
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE**

precedenti l'ultima violazione risulta aver commesso la medesima violazione amministrativa.

~~Art. 8~~ **Art. 9**  
(Norme transitorie)

1. Ai contratti di noleggio a lungo e a breve termine di operatori economici esteri a favore di operatori economici residenti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge non sarà applicata la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta di cui all'articolo ~~2~~ **3**, commi 1 e 2.

2. Ai contratti di noleggio a lungo e a breve termine di operatori economici esteri a favore di persone fisiche residenti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge qualora il servizio sia assoggettato all'imposta complementare sui servizi non sarà applicata l'imposta di cui all'articolo ~~3~~ **4**, comma 1.

**3. Nelle more dell'implementazione del portale messo a disposizione dall'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti:**

- a) i contratti di noleggio devono avere forma scritta;
- b) il noleggiante deve stipulare il contratto di noleggio in forma scritta. Il noleggiante deve inserire i dati del contratto entro il giorno successivo alla stipula nel sito internet predisposto dall'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti. L'elenco delle informazioni richieste da inserire nel sito internet sono indicate da circolare ed eventuale regolamento emanato dall'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti. Ogni operatore esercitante l'attività di autonoleggio deve richiedere l'operatività in tale sito all'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti. Il sito internet è a disposizione delle Autorità ed uffici competenti al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di legge da parte degli operatori;
- c) i contratti di noleggio devono essere conservati dal noleggiante, in originale o copia autentica, per almeno cinque anni dalla loro scadenza;
- d) i contratti di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo devono essere stipulati dal noleggiante del veicolo e devono recare l'espressa indicazione che il veicolo è adibito ad uso noleggio senza conducente; la polizza deve essere conservata in originale o in copia conforme presso il noleggiante;
- e) i Corpi di Polizia e l'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti comunicano altresì alla Sezione Analisi e Controllo dell'Ufficio Attività Economiche ogni violazione delle norme di cui alla presente legge di cui vengano a conoscenza;
- f) l'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti provvede ad apporre sulla carta di circolazione apposita annotazione di veicolo destinato al noleggio;
- g) i contratti di noleggio non sono soggetti alla formalità della registrazione di cui alla Legge 29 ottobre 1981 n.85 e successive modifiche;
- h) i veicoli adibiti a noleggio senza conducente, nel momento in cui non sono oggetto di contratto di noleggio e non sono presenti in territorio per ragioni di manutenzione o altre necessità documentate devono essere



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;  
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E  
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE**

**annotati in un registro, preventivamente vidimato dall'Ufficio del Registro e Conservatoria.**

**4. Le disposizioni di cui alla presente legge potranno essere modificate ed ampliate con decreto delegato entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.**

~~Art. 9~~ **Art. 10**  
*(Abrogazione)*

1. Sono abrogati il Decreto Delegato 1 giugno 2011 n.94 e successive modifiche e il Decreto Delegato 2 agosto 2012 n.108, senza reviviscenza delle norme ivi abrogate.

~~Art. 10~~ **Art. 11**  
*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.